

**N.I. 40/2019**

**Agli Associati Comufficio  
Loro sedi**

Milano, 4 luglio 2019

**Oggetto: Aggiornamenti in tema di scadenze fiscali, di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e di fatturazione elettronica.**

Di seguito alcune novità d'interesse nelle materie di cui all'oggetto redatte dal nostro consulente, Dr. A. Manazza:

**Rinvio delle scadenze dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni**

Con l'art. 12-quinquies del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. "decreto crescita") è disposta la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti (a titolo di saldo o acconto) risultanti dalle dichiarazioni dei Redditi, IRAP e IVA scadenti nel periodo intercorrente dal 30 giugno 2019 al 30 settembre 2019 a favore dei contribuenti titolari di partita Iva che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569,00 euro.

Potranno inoltre beneficiare della proroga anche:

- i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno per effetto del rinvio (cd. "ai 180 giorni") della data di approvazione del bilancio o della data di chiusura del periodo d'imposta (cd. soggetti "non solari");
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i requisiti sopra esposti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR (quali ad es. soci di società di persone, di studi associati o di società di capitali in regime di trasparenza);
- i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli ISA, diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite di 5.164.569,00 euro;
- i "contribuenti minimi" di cui all'art. 27 del DL 98/2011 ed i "contribuenti in regime forfetario" di cui alla L. 190/2014.

Si ritiene che la proroga potrà riguardare inoltre anche:

- Il versamento, ai sensi dell'art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, del diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese (cd. "diritto camerale");
- Il versamento del saldo 2018 e del primo acconto 2019 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle rispettive Gestioni separate dell'INPS.

Non rientreranno invece nella proroga i versamenti riguardanti l'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti al di fuori dell'ambito d'impresa, la cui scadenza è quindi confermata al 1° luglio 2019.

Il differimento al 30 settembre 2019 del termine per i versamenti avrà inoltre l'effetto, in caso di pagamento rateale, di ridurre a tre il numero massimo delle rate applicabili, che scadranno pertanto per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 16.10.2019 e il 18.11.2019 ovvero per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30.9.2019, il 31.10.2019 e il 2.12.2019.

**Nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali**

Con il "Decreto crescita" è disposto un differimento definitivo dei termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali relative:

Fondata nel 1945

- All'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI) dal 30 giugno dell'anno successivo al 31 dicembre dell'anno successivo;
- Ai Modelli Redditi (PF – SP – SC) ed IRAP dal 30 settembre (ovvero dal nono mese) dell'anno successivo al 30 novembre (ovvero all'undicesimo mese) dell'anno successivo.

### **Modifica di alcune disposizioni in materia fiscale**

Il "Decreto crescita" dispone inoltre che:

- L'imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, nella misura del 70 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e nella misura del 100 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
- viene approvata una proroga del super ammortamento dal 1° aprile 2019 fino al 31.12.2019 (ovvero entro il 30.06.2020 per gli ordini effettuati entro il 31.12.2019 e pagati con un acconto di almeno il 20% dell'ordine) nella misura del 30% del costo fiscale deducibile dei beni materiali nuovi, acquistati da imprese o lavoratori autonomi a titolo di proprietà o di leasing. La maggiorazione opera con riferimento alle quote di ammortamento od ai canoni di leasing ai fini della tassazione diretta, con esclusione però dell'Irap. Sono agevolabili tutti i beni strumentali materiali nuovi, ad esclusione degli immobili, dei beni merce, dei materiali di consumo e dei beni mobili aventi quote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5% annuo. Va rilevato che sono inoltre escluse dalla proroga (così come già successo nel 2018) le autovetture ed i motoveicoli aziendali, ad eccezione di quelli utilizzati a fini meramente strumentali (imprese di autonoleggio, autoscuole, taxisti).

### **Aggiornamenti in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi**

L'art. 12-quinquies del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. "decreto crescita") prevede, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, che i dati siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.

Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, decorrente dal 1 luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1 gennaio 2020 per gli altri soggetti, tuttavia per i soggetti che non abbiano ancora la disponibilità di un Registratore Telematico, le sanzioni previste non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

### **Aggiornamenti in tema di fatturazione elettronica**

L'art. 12-ter del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. "decreto crescita") prevede, in materia di termini di emissione della fattura elettronica, che le fatture immediate siano trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate tramite SdI entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.14/E/2019 del 17 giugno 2019 chiarisce inoltre che i nuovi termini previsti per l'emissione di una e-fattura immediata non hanno modificato le regole in tema di fatturazione differita previste dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72.

Infatti per quelle differite resta applicabile la disposizione secondo cui "per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione (es. lettera o fattura pro-forma o avviso di parcella), effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime".

**Fondata nel 1945**

Tuttavia, laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), è possibile indicare una sola data, ovvero "quella dell'ultima operazione".

Con riferimento all'art. 21 del DPR 633/72, il quale prevede che tra le indicazioni che devono essere riportate nella fattura sia necessario indicare la data di effettuazione dell'operazione, nel caso sia diversa da quella di emissione, l'Agenzia ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti "inequivocabilmente e trasversalmente" la data e l'orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica.

È, pertanto, possibile ammettere che, nel campo "Data" della sezione "Dati generali" del file della e-fattura, debba essere riportata unicamente la data di effettuazione dell'operazione.

Tale data dovrà essere altresì presa a riferimento per l'annotazione del documento, atteso che l'art. 23 del DPR 633/72 prevede che le fatture emesse siano annotate in ordine di numerazione "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione"; a tale proposito, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che la numerazione e la registrazione del documento devono sempre consentire di "rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell'operazione)", in relazione al quale viene operata la liquidazione dell'imposta.

Occorre, tuttavia, rimarcare come le conclusioni di cui sopra non si applichino alle fatture cartacee (o a quelle elettroniche non inviate mediante SdI), in merito alle quali la C.M. 14/E/2019 precisa che il documento che attesta l'operazione deve contenere entrambe le date (sia la data di effettuazione dell'operazione che la data di emissione della fattura).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Fabrizio Venturini

